

**PATENTE IMPERIALE ISTITUTIVA DEL REGNO
LOMBARDO-VENETO (1815)**

**[PATENTE IMPERIALE ISTITUTIVA DEL REGNO
LOMBARDO-VENETO]**

NOI FRANCESCO PRIMO, per la Grazia di Dio Imperatore d'Austria; Re d'Ungheria, di Boemia, Lombardia, Venezia, Galizia e Lodomeria ecc.; Arciduca d'Austria ecc. ecc.

In conseguenza dei Trattati conclusi colle Potenze alleate, e delle ulteriori amichevoli Convenzioni colle medesime stabilite, restano in perpetuo incorporate all'Impero Austriaco come parte integrante, le Provincie Lombarde, e Venete in tutta la loro estensione sino al Lago Maggiore, ai fiumi Ticino, e Po, come pure quella porzione del Territorio Mantovano, che è situata sulla riva destra di quest'ultimo fiume, e parimenti la Provincia della Valtellina e le Contee di Chiavenna e Bormio.

Mossi dal vivo desiderio d'impartire agli Abitanti delle suaccennate Provincie e Distretti una luminosa prova del Nostro Sovrano affetto, e del pregio distinto, che Noi mettiamo a questa riunione, come ancora di vie più consolidare i vincoli, che le uniscono al Nostro Impero, abbiamo trovato opportuno di erigere in Regno le Provincie, e Distretti suddetti col Titolo di Regno Lombardo-Veneto, ed a quest'effetto emaniamo le Presenti, onde portare solennemente a pubblica cognizione, e norma universale questa Imperiale Nostra Risoluzione.

Inoltre determiniamo quanto segue:

Art. 1 – Le Armi del nuovo Regno, e dove debbano inquantarsi nello Stemma Imperiale Austriaco, come pure l'aggiunta del nuovo Titolo Reale agli altri Nostri Titoli sarà da Noi immediatamente determinato con separato Editto.

Art. 2 – Saranno da Noi stabiliti nel Regno dei proprj Grandi Ufficiali, e ci riserviamo di nominare come tali quegli'Individui, che saranno da Noi reputati i più atti, e meritevoli.

Art. 3 – Resta conservata l'antica Corona di ferro, come Corona di questo Regno, ed i Nostri Successori dovranno colla medesima essere coronati al loro avvenimento al Trono.

Art. 4 – Abbiamo digià approvato il nuovo Statuto dell'Ordine della Corona di ferro, che in conseguenza delle antecedenti disposizioni è stato da Noi ammesso fra gli altri Ordini dell'Imperiale Reale Nostra Casa,

Art. 5 – È Nostro Sovrano volere di farci rappresentare da un Vice-Re nel nuovo Nostro Regno.

Art. 6 – Per agevolare l'Amministrazione, il Regno si divide in due Territorj Governativi, che restano separati dal fiume Mincio. Il Territorio alla destra di detto fiume si chiamerà Governo Milanese, quello alla sinistra Governo Veneto.

Art. 7 – Ogni Governo si divide in Provincie, ciascheduna Provincia in Distretti, ed i Distretti in Comuni. I nomi e confini delle Provincie, e de' Distretti, come pure l'Indicazione de' Comuni rispettivamente attinenti alle une, ed agli altri saranno pubblicati in seguito con separati Editti.

Art. 8 – Nel Territorio di ciaschedun Governo la direzione generale di tutti gli affari viene affidata ad un Governatore, e ad un Collegio Governativo, i quali risiederanno rispettivamente in Milano ed in Venezia. Essi eserciteranno il loro Ufficio colla dovuta dipendenza da' Nostri aulici Dicasterj.

Art. 9 – L'Amministrazione di ciascheduna Provincia viene affidata ad una Regia Delegazione, che dipende dal Governo.

Art. 10 – In ogni Distretto vi sarà un Cancelliere del Censo, il quale sotto la dipendenza dalla rispettiva Regia Delegazione avrà la superiore ispezione sopra i Comuni di seconda e terza classe, tutta l'ingerenza negli affari censuarj, e la sorveglianza generale sui Comuni delle suddette classi per l'adempimento delle Leggi politiche.

Art. 11 – La divisione de' Comuni in tre classi, e la forma delle Amministrazioni municipali resta per ora conservata nello stato attuale, sino a che venga disposto altrimenti; nel Territorio Veneto le Municipalità saranno ripristinate nello stato, in cui erano all'Epoca 1^{mo} Gennaio 1813, ove fossero state levate, o concentrate. I Comuni di prima classe, le Città, che abbiamo inalzate al grado di Città Regie, e così pure quelle, nelle quali è fissata la Residenza della Regia Delegazione, dipendono immediatamente dalle Regie Delegazioni, e non dai Cancellieri del Censo.

Art. 12 – Per conoscere nelle vie regolari con esattezza i desiderj, e bisogni degli Abitanti del Nostro Regno Lombardo-Veneto, e per mettere a profitto nella pubblica Amministrazione i lumi e consigli, che i loro Rappresentanti potessero somministrare a vantaggio della Patria, abbiamo determinato di erigere, oltre ai Nostri Dicasterj, anche de' Collegj permanenti composti di varie classi d'Individui nazionali.

Art. 13 – A tale effetto sarà istituita una Congregazione centrale pel Territorio Milanese in Milano, e pel Territorio Veneto in Venezia. In ogni Provincia poi sarà creata una Congregazione provinciale, che resiederà nel Capo-luogo di Residenza delle Regie Delegazioni. Le ulteriori Nostre disposizioni saranno pubblicate con separata Patente¹.

Art. 14 – In ogni Comune sono conservati nella forma attuale sino a nuove disposizioni i Consigli comunali, i quali nel Territorio Veneto, ove in questo frattempo sono stati levati, dovranno essere ripristinati.

Art. 15 – Con ordinanza separata faremo sapere, quando cesseranno dalle loro funzioni la Reggenza di Milano², il Governo provvisorio di Venezia, tutte le Prefetture e le Vice-Prefetture, e da qual giorno cesseranno egualmente i Consigli generali de' Dipartimenti.

Dato nell'Imperiale Nostra Residenza di Vienna il dì settimo di Aprile dell'anno mille ottocento quindici, e vigesimo quarto dei Nostri Regni.

FRANCESCO.

LUIGI CONTE D'UGARTE, *Supremo Cancelliere*.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY, *Cancelliere*.

Per espresso, e supremo ordine di Sua Maestà: Francesco Conte Guicciardi.

FONTE:

Stampato d'epoca [Milano: dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815], conforme al testo contenuto in *Collezione di leggi, avvisi, sentenze, notificazioni, vendite, acquisti, offerte, progetti, aste e di tutte le altre carte derivanti dalle autorità di questa centrale e suo dipartimento cominciante dal primo gennaio di quest'anno 1815*. Volume secondo, Venezia: dalla tipografia di Francesco Andreola imp. regio stampatore e libraj in Campo S. Angelo al n. 3029, 14-17.

¹ Cfr. La successiva Patente Imperiale del 24.4.1815.

² Sulla reggenza precedente cfr. La nota al nono statuto del Regno d'Italia.